

# Ordinanza che adegua ordinanze nell'ambito della prima fase della Riforma delle ferrovie 2

del 4 novembre 2009

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Ordinanza del 28 marzo 2007<sup>1</sup> sul controllo della circolazione stradale**

*Art. 11 cpv. 2 lett. a e 6*

<sup>2</sup> Le analisi dell'alito vanno eseguite con apparecchi che:

- a. permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico compreso almeno tra lo 0,10 e il 3,00 per mille;

<sup>6</sup> L'inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche secondo l'articolo 2 capoverso 5 ONC<sup>2</sup> è accertata se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille e la persona interessata riconosce con la propria firma questo valore.

*Art. 12 cpv. 1 lett. a n. 2<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È ordinato un esame del sangue se:

- a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell'alito:
  - <sup>2bis</sup>. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille, per i conducenti di veicoli a motore nel trasporto internazionale di viaggiatori concessionario o autorizzato e la persona interessata non riconosce l'esito delle misurazioni,

*Art. 50a*          Disposizione transitoria della modifica del 4 novembre 2009

Gli etilometri che non soddisfano i requisiti dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2011.

<sup>1</sup> RS 741.013

<sup>2</sup> RS 741.11

## **2. Ordinanza del 13 novembre 1962<sup>3</sup> sulle norme della circolazione stradale**

### *Ingresso*

visti gli articoli 55 capoversi 6<sup>bis</sup> e 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>4</sup> sulla circolazione stradale (LCStr);  
visto l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 1983<sup>5</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

### *Art. 2 cpv. 5*

<sup>5</sup> I conducenti nel trasporto internazionale di viaggiatori concessionario e autorizzato sottostanno al divieto di consumare bevande alcoliche.

## **3. Ordinanza del 18 dicembre 1995<sup>6</sup> sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale**

### *Ingresso*

visti gli articoli 57 e 97 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>7</sup> sulle ferrovie (Lferr);  
visti gli articoli 33 e 63 della legge del 20 marzo 2009<sup>8</sup> sul trasporto di viaggiatori (LTV);  
visto l'articolo 18a della legge del 23 giugno 2006<sup>9</sup> sugli impianti a fune,

### *Art. 1*                    **Oggetto**

La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni nell'ambito del traffico regionale viaggiatori e per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria del traffico regionale nonché di quella relativa agli impianti a fune del traffico regionale.

### *Art. 3*                    **Calcolo della partecipazione cantonale**

<sup>1</sup> Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori (ind.)

- 3    RS 741.11
- 4    RS 741.01
- 5    RS 814.01
- 6    RS 742.101.2
- 7    RS 742.101
- 8    RS 745.1; RU 2009 5631
- 9    RS 743.01

e al finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale (inf.) è calcolata secondo la seguente formula, restando inteso che il risultato è arrotondato all'unità:

a. partecipazione cantonale (ind.) =  $CIS (ind.)^3 \times 0,5375 + 0,2$

b. partecipazione cantonale (inf.) =  $CIS (inf.)^4 \times 0,733 + 0,15$

CIS = coefficienti degli indici strutturali conformemente all'articolo 6 capoverso 2.

<sup>2</sup> Le partecipazioni cantonali sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell'allegato della presente ordinanza.

#### *Art. 5*                    Condizioni strutturali

Le condizioni strutturali sono determinate dalla densità demografica e dalla lunghezza della rete delle ferrovie private. Sono espresse da un indice strutturale per le indennità del traffico regionale viaggiatori [IS(ind.)] e da un indice strutturale per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale [IS(inf.)].

*Allegato, rimando all'articolo*

(art. 3 cpv. 2)

### **4. Ordinanza del 25 novembre 1998<sup>10</sup> concernente l'accesso alla rete ferroviaria**

*Sostituzione di espressioni*

*In tutta l'ordinanza sono sostituite le espressioni seguenti:*

- a. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- b. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- c. *«Ufficio federale» con «UFT»*
- d. *«attestato di sicurezza» con «certificato di sicurezza».*

*Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) rilascia l'autorizzazione per l'accesso alla rete per dieci anni al massimo alle imprese che:

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'impresa richiedente deve provare che i veicoli soddisfano i requisiti per un esercizio sicuro (art. 9 cpv. 2 lett. c LFerr). In particolare occorre assicurare che siano impiegati soltanto veicoli omologati conformemente alla OFerr<sup>11</sup> o secondo

<sup>10</sup> RS 742.122

<sup>11</sup> RS 742.141.1

disposizioni estere almeno equivalenti e che la manutenzione dei veicoli sia sufficiente a garantire la sicurezza dell'esercizio.

*Art. 8*                    Certificato di sicurezza

<sup>1</sup> Il rispetto delle disposizioni concernenti il personale da impiegare e i veicoli, in relazione alle tratte da utilizzare, come pure la garanzia della responsabilità civile prescritta e il rispetto generale delle disposizioni di sicurezza per le tratte da utilizzare (art. 9 cpv. 2 lett. f LFerr) vanno confermati all'UFT 30 giorni prima dell'avvio dell'esercizio e, in seguito, a ogni scadenza della durata di validità del certificato di sicurezza, allegando le necessarie prove secondo l'allegato 2.

<sup>2</sup> Una volta esaminati i documenti richiesti, l'UFT rilascia il certificato di sicurezza per le relative tratte.

<sup>3</sup> La durata di validità del certificato è decisa dall'UFT in funzione delle condizioni d'esercizio. La durata di validità massima è di tre anni.

*Art. 24*

<sup>1</sup> Il gestore dell'infrastruttura ha il diritto di controllare il rispetto delle prescrizioni da parte dell'utente della rete. I controlli non devono ostacolare l'esercizio, salvo in caso di sospetto obiettivamente fondato.

<sup>2</sup> Il gestore dell'infrastruttura comunica all'UFT le irregolarità constatate in occasione di tali controlli.

<sup>3</sup> In caso di rischio evidente per passeggeri, terzi, impianti o altri treni, il gestore dell'infrastruttura può vietare a un treno di proseguire la corsa. Ne informa l'UFT entro tre giorni lavorativi.

*Allegato 2*  
(art. 8 cpv. 1)

## **Prove per il certificato di sicurezza**

Affinché il certificato di sicurezza possa essere rilasciato nei termini previsti, occorre allegare alla domanda la seguente documentazione:

- a. una descrizione del sistema di gestione della sicurezza inerente alla tratta e in funzione delle regole della garanzia di qualità;
- b. un'analisi dei rischi e le misure di sicurezza ordinate in base ad essa;
- c. una lista delle categorie di personale incaricate di svolgere attività rilevanti per la sicurezza, con indicazione degli effettivi e una dichiarazione formale secondo cui il personale in questione dispone delle qualifiche richieste;
- d. una lista dei veicoli da impiegare e la loro omologazione, eventualmente l'omologazione di tipo;

- e. un confronto, in forma di tabella, tra le esigenze poste ai veicoli in funzione delle tratte e le effettive caratteristiche dei veicoli conformemente all'omologazione;
- f. un attestato dell'assicurazione di responsabilità civile o una prova di sicurezze equivalenti;
- g. una dichiarazione formale (attestazione) dell'utente della rete secondo cui, in base a un controllo interno, è garantito che sono osservate le disposizioni di sicurezza inerenti alle tratte da utilizzare;
- h. una dichiarazione formale secondo cui l'equipaggiamento dei veicoli corrisponde all'equipaggiamento delle tratte conformemente a quanto stabilito dall'UFT o secondo cui nell'ambito dell'analisi dei rischi di cui alla lettera b è stata esaminata la sostenibilità delle eventuali divergenze;
- i. una dichiarazione formale secondo cui sono rispettate le prescrizioni d'esercizio del gestore dell'infrastruttura e sono state dichiarate le eventuali divergenze.

## 5. Ordinanza del 23 novembre 1983<sup>12</sup> sulle ferrovie

### *Sostituzione di espressioni*

*In tutta l'ordinanza sono sostituite le espressioni seguenti:*

- a. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- b. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- c. «Dipartimento» con «DATEC»;
- d. «Ufficio federale» con «UFT».

### *Art. 12 cpv. 5*

<sup>5</sup> Le prescrizioni d'esercizio che derogano alle prescrizioni sulla circolazione dei treni devono essere sottoposte per approvazione all'UFT tre mesi prima della prevista entrata in vigore.

### *Art. 12b*          *Trattamento di dati da parte dell'UFT*

<sup>1</sup> Ai fini della pianificazione del traffico, l'UFT può chiedere alle imprese ferroviarie i dati relativi alle tratte conformemente all'allegato 3.

<sup>2</sup> I dati relativi alle tratte possono essere utilizzati anche per studi e statistiche e trasmessi a tale scopo ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni.

<sup>12</sup> RS 742.141.1

*Art. 15 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le imprese ferroviarie informano l'UFT sullo stato delle loro costruzioni e dei loro impianti e veicoli. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali sono gli annunci da trasmettere periodicamente all'UFT.

*Art 78–78b*

*Abrogati*

*Art 83a cpv. 2*

*Abrogato*

*Allegato 3*  
(art. 12b cpv. 1)

## **Dati relativi alle tratte**

Sono dati relativi alle tratte:

- a. il numero di viaggiatori;
- b. la quantità di merci trasportate (espressa in tonnellate lorde, nette e nette-nette);
- c. le categorie di merci;
- d. i tipi di trasporto (traffico a carro completo, traffico combinato ecc.);
- e. il numero di treni;
- f. il tipo di treni.

## **6. Regolamento dell'11 gennaio 1918<sup>13</sup> concernente l'impianto e la tenuta del registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione**

*Titolo*

Regolamento

concernente il registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione

<sup>13</sup> RS 742.211.1

*Sostituzione di espressioni*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nella rubrica riservata all'oggetto del pegno, si dovrà iscrivere, per le imprese di strade ferrate, il punto dove comincia e il punto dove finisce la linea costituita in pegno e la sua lunghezza chilometrica. Se la linea costituisce soltanto una parte di una rete più estesa, si noterà che nell'oggetto del pegno è compresa anche una parte del materiale adibito alla manutenzione, da determinarsi in conformità dell'articolo 27 della legge.

**7. Ordinanza del 1° novembre 2000<sup>14</sup> concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada**

*Titolo*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Sostituzione di espressioni*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Ingresso*

visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2 e 13 della legge federale del 20 marzo 2009<sup>15</sup> sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS); in applicazione dell'articolo 5 dell'accordo del 21 giugno 1999<sup>16</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri),

*Art. 2*                      Prova dell'affidabilità

Per provare l'affidabilità, occorre presentare un estratto del casellario giudiziale del richiedente o di una persona di cui all'articolo 4 capoverso 2 LPTS. L'estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima.

*Art. 3*                      Prova della capacità finanziaria

<sup>1</sup> La prova della capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell'impresa ammontano almeno a 14 400 franchi per il primo veicolo e a 8000 franchi per ogni veicolo ulteriore. Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono

<sup>14</sup> RS 744.103

<sup>15</sup> RS 744.10; RU 2009 5651

<sup>16</sup> RS 0.740.72

tali importi, la prova della capacità finanziaria può essere data mediante fideiussione o garanzia di banca.

<sup>2</sup> Per provare la capacità finanziaria occorre presentare l'ultimo conto annuale, comprendente il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni<sup>17</sup>.

<sup>3</sup> Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono inoltre presentare:

- a. il bilancio d'apertura;
- b. un piano d'esercizio;
- c. attestazioni concernenti i crediti d'esercizio accordati all'impresa;
- d. un inventario degli oneri gravanti sul capitale dell'impresa, in particolare i diritti di pegno, i diritti di pegno immobiliare e le riserve della proprietà.

<sup>4</sup> I conti annuali o, all'occorrenza, il bilancio d'apertura devono essere accompagnati da un rapporto dei revisori, qualora il Codice delle obbligazioni preveda la revisione dei conti annuali.

<sup>5</sup> La fideiussione o la garanzia di banca devono garantire gli importi necessari per la prova della capacità finanziaria durante tutta la durata di validità dell'autorizzazione di accesso.

*Art. 4, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva*

Prova della capacità professionale

<sup>1</sup> Per provare la capacità professionale, il richiedente o una persona di cui all'articolo 4 capoverso 2 LPTS deve presentare uno dei seguenti documenti:

*Art. 6d cpv. 2*

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea concessionario conformemente all'articolo 6 lettera a dell'ordinanza del 4 novembre 2009<sup>18</sup> sul trasporto di viaggiatori.

## **8. Ordinanza del 14 marzo 1994<sup>19</sup> sulla costruzione dei battelli**

*Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per la costruzione, l'attrezzatura e l'esercizio di battelli adibiti al trasporto di passeggeri di imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale si applicano gli articoli 5–12, 17–19, 21–40, 43, 44 capoversi 1–3, 45 capoversi 1 e 2, 46–49 e 57.

<sup>17</sup> RS 220

<sup>18</sup> RS 745.11; RU 2009 6027

<sup>19</sup> RS 747.201.7



*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> La pianificazione, il calcolo, la costruzione e la manutenzione dei battelli e delle installazioni devono essere eseguiti secondo le norme tecniche riconosciute e sotto la direzione di specialisti.

*Art. 44 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> All'equipaggio dei battelli delle imprese di navigazione titolari di una concessione federale si applicano per analogia gli articoli 14 e 15, i capitoli 4, 5 e 7 nonché l'articolo 41 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 4 novembre 2009<sup>20</sup> sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

<sup>5</sup> Le persone designate dalle imprese di navigazione per i controlli della capacità di prestare servizio devono occupare una posizione direttiva nel settore della navigazione e disporre delle qualifiche corrispondenti.

*Art. 45 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le imprese di navigazione titolari di una concessione federale notificano senza indugio all'Ufficio federale le modifiche degli effettivi dei conducenti di battello.

## **9. Ordinanza del 26 gennaio 1972<sup>21</sup> concernente la legge sulla durata del lavoro**

*Sostituzione di espressioni*

*Negli articoli 2 capoverso 1, frase introduttiva e lettera d, 3 capoversi 4, secondo periodo e 5, 19 capoverso 1 e 24 capoverso 1, frase introduttiva, nonché nel titolo VI e negli articoli 27 capoversi 1 e 2, 30, 31, 32 capoverso 1, 34 capoverso 1 e 36 capoverso 2 il termine «legge» è sostituito con «LDL».*

*Negli articoli 3 capoverso 4 primo periodo, 6 capoversi 1 e 2 lettere b e c, 6 capoversi 5–8, 8 capoverso 4, 8b capoverso 6, 8c capoverso 3, 11 capoversi 1, 3, 4, 6, frase introduttiva, 7 e 8, 12 capoverso 5, 14 capoversi 1–3 e 6 lettera b, 15 capoverso 7, 17 capoverso 1 lettera b, 18 capoverso 2, 20 capoverso 2, 21 capoverso 1, 32 capoverso 2 nonché 33 capoverso 1 l'espressione «della legge» è sostituita con «LDL».*

*Nell'ingresso è stralciata l'espressione «, detta qui di seguito «legge»».*

*In tutto l'atto, l'espressione «impresa d'autoservizi con corse regolari di linea» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «impresa d'autoservizi in concessione».*

<sup>20</sup> RS 742.141.2; RU 2009 5997

<sup>21</sup> RS 822.211

*Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sono considerate imprese d'autoservizi in concessione le imprese che eseguono corse con veicoli stradali in virtù di una concessione per il trasporto di viaggiatori.

*Art. 4 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> Fatte salve le eccezioni indicate negli articoli 5 e seguenti della presente ordinanza, la LDL è applicabile agli ausiliari privati delle agenzie postali.

<sup>3</sup> Le prescrizioni dell'articolo 7 capoversi 2 e 3 LDL non sono applicabili agli ausiliari privati delle agenzie postali.

<sup>4</sup> La LDL non è applicabile ai familiari e ai supplenti dei titolari delle agenzie postali. Non è parimenti applicabile ai parenti che convivono con il titolare di un'agenzia postale nella stessa economia domestica.

*Art. 7*                   Durata giornaliera media del lavoro

<sup>1</sup> La durata giornaliera media del lavoro giusta l'articolo 4 capoversi 1 e 2 LDL si ottiene addizionando la durata del lavoro compiuto in una serie di 365 giorni e dividendola per il numero dei giorni di lavoro. Se per raggiungere la media prescritta risulta necessaria l'assegnazione di giorni di compensazione, questi non sono considerati giorni di riposo ma giorni di lavoro.

<sup>2</sup> L'organizzazione della durata del lavoro nel corso dell'anno deve essere convenuta in un accordo scritto tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti. I lavoratori retribuiti su base oraria possono essere esentati da tale accordo.

*Art. 9 cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> Agli ausiliari privati dei titolari di agenzie postali l'indennità può essere pagata per un massimo di 300 ore di lavoro straordinario durante un anno civile.

<sup>6</sup> Ai conducenti di veicoli a motore di un'impresa d'autoservizi in concessione (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) o di un'impresa secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera f LDL, l'indennità può essere pagata per un massimo di 300 ore di lavoro straordinario durante un anno civile.

*Art. 10 cpv. 3, frase introduttiva, nonché lett. d e e*

<sup>3</sup> Nei casi seguenti e previo assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, il turno di servizio può essere prolungato fino a 13 ore nella media di 28 giorni, ma non oltre 14 ore in singoli giorni:

- d. per i lavoratori occupati nelle agenzie postali, al fine di assicurare, con lo stesso personale, l'afflusso degli oggetti postali al mattino e la loro spedizione alla sera, purché lo esiga la struttura dell'orario;
- e. *abrogata*

*Art. 18 cpv. 2 e 25 cpv. 1*

*Abrogati*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

